

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.38 del 6 aprile 2009

Riunione del 2 aprile 2009

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Massimo Vergara Caffarelli

CAF/31/ 08/09 – Appello avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale con decisione C.U. n. 34 del 23.2.2009 (sospensione da ogni attività federale per mesi sei a carico della Sig.ra Anna Gigli quale Presidente della società Volley Marina di Massa e multa di €1.000,00 a carico del sodalizio),

LA CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- vista la decisione C.A.F. C.U. n. 29 del 13.3.2009, con la quale è stata rigettata l'istanza di inibitoria e contestualmente fissata per la discussione l'udienza del 2.4.2009 ore 15.00
- rilevato che essa risulta comunicata in pari data sia agli Avvocati Pasquali e Macchiarini sia alla Procura Federale
- vista l'istanza a firma dell'Avv. Paolo Pasquali datata e fatta pervenire via telefax il 2.4.2009 (e cioè, per la prima volta, diciannove giorni dopo la comunicazione suddetta) con la quale è stato chiesto il *“rinvio della adunanza odierna, atteso che né io né il collega Macchiarini potremo essere presenti per impegni progressi”*
- ritenuto di dover disattendere tale richiesta, in assenza di qualsivoglia indicazione e/o riscontro circa la natura degli *“impegni progressi”* che avrebbero determinato l'impossibilità a presenziare di entrambi i Difensori, con conseguente impedimento per questa Commissione di valutarne, sia pure sommariamente, l'effettiva sussistenza, legittimità e/o rilevanza
- udito il Procuratore Federale che, in sede di discussione, ha chiesto procedersi al dibattimento ed eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura e/o di sottoscrizione da parte dell'unico legittimato (Sig.ra Anna Gigli in proprio e nella qualità)
- rilevato che sull'atto introduttivo non compare alcuna sottoscrizione e/o procura tale da farlo ricondurre alla Sig.ra Anna Gigli e/o al sodalizio da essa rappresentato, ovvero ad alcuno dei soggetti che, a norma degli artt. 19 e 89 R. Giur., sono esclusivi titolari dei necessari poteri d'impulso
- rilevato che la sola procura rilasciata dalla Sig.ra Anna Gigli ai Difensori predetti (in calce alle Note Difensive datate 18.11.2008) risulta circoscritta (cfr. pag. 1 righe 4-5 delle note

stesse) “*ai fini del presente atto*” e perciò stesso destinata ad esaurire i suoi effetti con il primo grado di giudizio, in linea con l’esplicita volontà del mandante

- rilevato che l’appello - nell’Ordinamento domestico come in quello Statale - è fase meramente eventuale del processo, ben potendosi realizzare l’ipotesi che alla prima decisione venga fatta acquiescenza, necessitando quindi per la sua attivazione dell’impulso diretto, espresso, documentato e consapevole del soggetto legittimato
- ritenuto che - nella contemporanea assenza di qualsivoglia firma e/o procura proveniente dal diretto interessato - la sottoscrizione dell’atto di appello da parte dei soli Legali sia totalmente priva di effetti sostanziali, determinandosi così la nullità del ricorso e la formazione del giudicato sulla decisione impugnata, tenuto conto che unici titolari dell’azione sono i soggetti elencati dalle norme citate, mentre l’assistenza tecnica di un Difensore - peraltro facoltativa - richiede e presuppone il rilascio di un mandato specifico (art. 23 n. 1 R. Giur.)

P.Q.M.

Dichiara l’appello inammissibile.
Dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 6.4.2009